



MUNICIPALITÀ 10 - BAGNOLI, FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 30 DEL 03-11-2021

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico in via Ascanio 46

IL DIRETTORE

- Vista l'istanza, presentata in data 24-09-2021 da parte del Supermercato "MD" di via Ascanio a Bagnoli, di istituzione di un'area riservata per il carico e lo scarico delle merci;
- Visto il sopralluogo congiunto, svoltosi in data 28-10-2021 alla presenza della Direzione della Municipalità 10-U.O.A.T., della Polizia Locale U.O. Fuorigrotta e dei rappresentanti del Supermercato "MD0, nel corso del quale si è concordato circa l'istituzione di un'area riservata a carico e scarico merci ad altezza del civico 46 di via Ascanio, disposta in linea nei pressi dell'accesso al Supermercato medesimo;
- Ritenuto di dover attuare la disciplina di traffico come meglio specificata nella parte dispositiva del presente atto;
- Visto che la presente Ordinanza non influisce sulla viabilità primaria;
- Letti il D.L n 285/92 (Codice della Strada), ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/92, e successive modificazioni, nonché il D.Lgs 267/2000 e smi;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 673/96 del 11-10-1996 che regola le attività di carico e scarico merci per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali sul territorio cittadino;

ORDINA

In via Ascanio, istituire n.1 area riservata a stallo di sosta per carico e scarico merci, disposta in linea, ad altezza del civico n. 46.

L'istituzione delle aree di carico e scarico merci avviene nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 673 del 11-10-1996, che regola le attività di carico e scarico merci per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali sul territorio cittadino, alla quale si rinvia per ogni elemento di dettaglio.

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi revocata.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e posta a norma di legge.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da Il Direttore della Municipalità 10
Dott. Luigi Loffredo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.